

## **ALLEGATO “H”**

### **Modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell’art. 215 del Dlgs 36/2023**

#### **1. PREMESSA**

L’obbligo di procedere alla nomina del Collegio Consultivo Tecnico per gli appalti di lavori sopra soglia in corso di esecuzione o per i quali doveva essere avviata l’esecuzione è stato introdotto dall’art.6 del D.L.76/2020. Il DL Semplificazioni bis ha confermato tale obbligo per le Stazioni Appaltanti, prorogandolo al 31/12/2023 e apportando qualche modifica a tale disposizione normativa. Con decreto n.12 del 17/01/2022 del MIMS sono state adottate, inoltre, le “linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”.

Regione Toscana con l’obiettivo di approfondire alcuni elementi operativi e fornire agli uffici le indicazioni necessarie per la nomina, la gestione e il funzionamento del Collegio consultivo tecnico negli appalti ha approvato la delibera n. 1617/2020 nel momento in cui, con il DL Semplificazioni, è stato introdotto tale obbligo. Con DGR 1509/2022, tale delibera è stata successivamente revocata e aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni bis e dei contenuti delle linee guida.

Con l’approvazione del nuovo codice dei contratti la nomina del Collegio consultivo tecnico è stata confermata dall’art.215 del Dlgs 36/2023 e risulta obbligatoria non soltanto per i contratti di lavori che hanno come oggetto la realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ma anche per i contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore a un milione di euro.

Le modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico sono contenute nell’Allegato V.2 del D.lgs. n. 36/2023 che rimanda in relazione ai requisiti professionali, ai casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico e ai criteri preferenziali per la loro scelta alle “Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” approvate con decreto n.12 del 17/01/2022 del MIMS, nelle more dell’aggiornamento delle stesse.

Il presente documento, partendo dai contenuti dell’allegato V.2 e delle linee guida, fornisce agli uffici delle nuove indicazioni per la nomina, la gestione e il funzionamento del Collegio consultivo tecnico e si applica agli appalti di lavori e forniture e servizi banditi in vigenza del Nuovo Codice.

Nel caso di accordi quadro la nomina del Collegio consultivo tecnico avviene laddove il singolo contratto attuativo abbia come oggetto opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea o forniture e servizi di importo pari o superiore al milione di euro.

Per gli appalti di lavori approvati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice restano ferme le disposizioni previste per gli appalti di lavori dalla DGR 1509/2022.

#### **2. COMPOSIZIONE**

Il comma 1 dell'art. 1 dell'Allegato V.2 prevede che il Collegio consultivo tecnico possa essere formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti o da cinque componenti in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.

Le Linee guida al prevedono al paragrafo 2.6.2. – che *"la costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze"*.

La *complessità dell'opera* che condiziona la scelta sul numero di membri che andranno a comporre il Collegio può essere valutata sulla base della definizione di cui all'art.2 dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti che indica come *"appalti di lavori complessi"* gli appalti aventi a oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

Nel caso di forniture e servizi la "complessità" deve essere valutata con riferimento alla presenza di contenuti tecnologici altamente innovativi o in analogia a quanto previsto per i lavori alla necessità di coordinare discipline eterogenee.

### **3. MODALITA' DI SELEZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO**

La Regione, in qualità di Stazione Appaltante, seleziona i membri del Collegio mediante avviso, pubblicato dai settori competenti in relazione all'oggetto dell'appalto, stante la mancata costituzione di un elenco. Con lo stesso avviso possono essere selezionati il/i membro/i nominato/i dall'Appaltatore e il presidente, che deve essere individuato dai membri di parte.

L'avviso è rivolto al personale interno e a soggetti esterni e viene pubblicato sul sito regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", dandone comunicazione anche sulla intranet.

L'avviso e la selezione dei membri del Collegio sono gestiti in autonomia dai settori come sopra definiti con le risorse presenti nel quadro economico dell'opera.

Nel caso di disaccordo tra le parti, il presidente viene individuato dal Direttore generale, per forniture e servizi e per le opere di interesse regionale.

Nel caso in cui sia richiesta la designazione del presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, l'avviso è gestito dalle Direzioni competenti per materia. La Regione può essere chiamata a nominare il presidente nel caso di disaccordo tra le parti per forniture e servizi e per opere di interesse regionale o di esclusivo interesse comunale.

Nel caso di CCT facoltativo, nominato nella fase antecedente all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.218 del Codice, due membri sono nominati dai settori competenti per materia e il terzo membro è nominato dal Direttore Generale. Laddove, in fase di esecuzione del contratto una delle parti richieda la costituzione del Collegio, la composizione della fase antecedente dovrà essere aggiornata sostituendo uno dei membri designati dalla Stazione Appaltante con un componente di nomina privata.

Nel caso in cui la Direzione sia chiamata per più appalti, a nominare i membri di parte del Collegio o a designare il presidente su richiesta di altre Stazioni Appaltanti, può procedere con un unico avviso esplicitando i membri che saranno selezionati, nel rispetto del principio di rotazione e dei limiti imposti dall'art.4 dell'Allegato V.2 sul numero di incarichi che possono essere attribuiti al singolo membro.

L'avviso è pubblicato per un periodo pari almeno a 10 gg.

#### **4. REQUISITI**

I settori competenti di riferimento individuano, sulla base delle specificità e della complessità dell'appalto, il numero di membri e il profilo più appropriato tra quelli elencati all'art.1 comma 1 dell'Allegato V.2: ingegneri, architetti, giuristi ed economisti. Per forniture e servizi possono essere individuati profili tecnici coerenti con le specificità dell'appalto e in possesso di requisiti di professionalità e competenza analoghi per durata e caratteristiche a quelli previsti al punto 2.4 delle Linee guida per ingegneri o architetti.

La composizione del Collegio deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- almeno uno dei membri deve essere un giurista;
- almeno uno dei membri deve possedere competenze specifiche nella materia oggetto del contratto di appalto; nel caso di appalti di lavori tale soggetto deve essere ingegnere o architetto.

I soggetti che partecipano all'avviso devono dimostrare di essere in possesso di requisiti di comprovata competenza e professionalità e di requisiti di moralità e compatibilità. I requisiti di competenza e professionalità per il presidente e gli altri membri sono quelli indicati al paragrafo 2.4.2 e 2.4.3 delle Linee guida adottate dal MIMS. Per appalti particolarmente complessi, è facoltà dei settori tecnici interessati, richiedere per i membri del Collegio, gli stessi requisiti di competenza e professionalità previsti per il presidente dalle stesse linee guida.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti delle altre amministrazioni aggiudicatrici da parte della Regione Toscana è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'ente di appartenenza.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti della Regione Toscana da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici è soggetto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e della L.r. 1/2009, all'acquisizione della preventiva autorizzazione rilasciata dall'amministrazione regionale, che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT e che dovrà essere acquisita prima della nomina.

Il conferimento dell'incarico di componente del Collegio ai dipendenti della Regione Toscana da parte della stessa amministrazione regionale può essere eseguito come previsto dal punto 7.7.5 delle linee guida, in conformità alle vigenti norme in materia di extraimpiego.

##### **4.1 Requisiti di moralità e compatibilità**

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I casi di incompatibilità sono indicati al paragrafo 2.5 delle linee guida.

## **5. COMPENSO**

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. Al Presidente spetta, ai sensi del paragrafo 7.5 delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Ai sensi dell'art.1 comma 5 dell'Allegato v.2 la parte fissa del compenso previsto per tutti i membri del Collegio non può superare gli importi fissati dall'art.7-bis della Legge 120/2020, ovvero:

a) in caso di Collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di Collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro.

Nei limiti indicati ai punti a) e b) sono comprese le spese e gli oneri accessori calcolati come indicato al punto 5.3.

Il compenso complessivo previsto per il Collegio non può superare il triplo della parte fissa.

Il corrispettivo previsto per il Collegio deve essere inserito nel quadro economico dell'opera è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. Nel quadro economico dovranno essere riportate le risorse necessarie per la costituzione del Collegio, specificando la quota a carico della stazione appaltante.

Nel caso di CCT facoltativo ai sensi dell'art.218 del Codice le spese, per la fase antecedente all'esecuzione del contratto, sono interamente a carico della Stazione Appaltante.

Il CCT può avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT in maniera proporzionale al compenso percepito.

### **5.1 Parte fissa**

La parte fissa è proporzionata all'importo del contratto, eventualmente aggiornato a seguito di modifiche o varianti, ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%.

Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione dell'80%.

Nella determinazione del compenso per la prestazione di collaudo tecnico amministrativo:

- per gli appalti di lavori viene considerato il grado di complessità relativo alla categoria principale;
- per gli appalti di forniture e servizi viene considerato un grado di complessità di 0,45.

Nel caso di nomina di CCT facoltativo nella fase antecedente alla stipula del contratto la parte fissa sarà proporzionata al valore dell'appalto.

La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione. Nel caso appalti PNRR/PNC la corresponsione della parte fissa è subordinata all'espletamento delle attività di cui al punto 4.1.2 delle linee guida in numero non inferiore a 4 e sempre che la stessa attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.

Il pagamento della parte fissa avverrà:

- per gli appalti non finanziati con fondi PNRR/PNC a partire dall'espressione della seconda determinazione/parere in maniera proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi;
- per gli appalti PNRR/PNC a partire dalla quarta riunione che abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari, ogni 4 riunioni svolte in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori o all'esecuzione dei contratti di forniture e servizi;

In entrambi i casi il saldo della parte fissa sarà erogato solo a seguito dell'emissione del certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

### **5.2 Parte variabile**

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

Ai sensi del punto 7.2.2 delle Linee guida MIMS il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

**Le tariffe sono determinate con modalità differenti sulla base della natura del quesito: tecnica o giuridica.**

### 5.2.1 Quesiti di natura tecnica

Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata “a vacanza” sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 16/03/2016, prevedendo, per ciascun membro, un impegno medio progressivamente crescente da 6 a 15 giorni (6-8-10-12-15 giorni) in ragione dell’importo contrattuale. Il costo orario di 50 euro, indicato dall’art.6 comma 2 lettera a) del DM Tariffe è incrementato del 25%.

Valore del contratto [euro]	Compenso base per membro [euro]	Compenso base per presidente [euro]
1.000.000,00 - 5.382.000,00	3.000,00	3.300,00
5.382.000,00 - 10.000.000,00	4.000,00	4.400,00
10.000.001,00 - 20.000.000,00	5.000,00	5.500,00
20.000.001,00 - 30.000.000,00	6.000,00	6.600,00
> 30.000.000,00	7.500,00	8.250,00

**TABELLA 1 - Calcolo del compenso base per quesiti tecnici**

Gli importi così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente compreso tra 0,45-1,55 corrispondente** al grado di **complessità** della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe **o pari a 0,45** nel caso di appalti di forniture e servizi;
- **un coefficiente di proporzionalità** riferito alla natura del quesito trattato compreso **tra 0,25 e 1**.

Al coefficiente di proporzionalità del quesito può essere attribuito un diverso valore sulla base dei seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di proporzionalità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Basso	Pareri obbligatori ai sensi dell’art.216 del Codice.
0,41-0,80	Medio	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere.
0,81-1,00	Elevato	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

**TABELLA 2 – Valore del coefficiente di proporzionalità degli argomenti trattati**

### 5.2.2 Quesiti di natura giuridica

Per i quesiti di carattere prevalentemente giuridico si applica quanto previsto dal DM n.55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal DM n. 37 del 8 marzo 2018, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base viene valutato, in questo caso sulla base dell’importo della questione giuridica oggetto del quesito, tenendo presente l’interesse sostanziale delle parti.

Nel caso di importi della questione giuridica indeterminabili il compenso base è quello corrispondente ad importi dell’affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.

Valore dell'affare [euro]	Compenso base per membro [euro]	Compenso base per presidente [euro]
52.000,01-260.000,00	4.320,00	4.752,00
260.000,01-520.000,00	5.870,00	6.457,00
520.000,00-1.000.000,00	7.631,00	8.394,10
1.000.000,01-2.000.000,00	9.920,30	10.912,33
2.000.000,01-4.000.000,00	12.896,39	14.186,03
4.000.000,01-8.000.000,00	16.765,31	18.441,84
8.000.000,01-16.000.000,00	21.794,90	23.974,39

**TABELLA 3 - Calcolo del compenso base per quesiti giuridici**

Anche in questo caso, i compensi base, così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente compreso tra 0,45-1,55 corrispondente** al grado di **complessità** della categoria prevalente dei lavori, così come indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe **o pari a 0,45** nel caso di appalti di forniture e servizi;
- **un coefficiente di proporzionalità** riferito alla natura del quesito trattato compreso **tra 0,25 e 1 (vedi tabella 2)**.

### **5.3 Spese e oneri**

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare. L'importo delle spese così calcolato deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie).

### **5.4 Varianti**

In caso di modifiche contrattuali ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico per la quota fissa sarà così ridefinito:

- per la parte fissa sarà calcolato il compenso dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante, con le modalità indicate al punto 5.1;
- per la parte variabile nei quesiti di natura tecnica, sarà aggiornato l'impegno medio in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni laddove l'importo contrattuale modifichi la fascia di riferimento.

In entrambi i casi la quota relativa alle spese ed oneri accessori sarà rideterminata.

## **6. PROCEDURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO**

Al fine di rispettare i tempi previsti per la nomina del Collegio, a seguito dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante convoca l'operatore economico, per concordare sulle modalità di nomina del Collegio.

Durante l'incontro dovranno essere stabilite:

- le figure professionali da prevedere all'interno del Collegio;
- le modalità di nomina dei membri (sarebbe preferibile nominare tutti i membri tramite avviso, in modo da poter procedere in modo più agile alla nomina del presidente, da parte dei membri nominati dalle parti e ad eventuali sostituzioni in caso di rinuncia);
- il compenso e le modalità di pagamento.

Saranno condivisi inoltre i contenuti del disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dai membri individuati dalla Stazione Appaltante e dall'impresa. Il disciplinare d'incarico stabilisce i termini per lo svolgimento delle attività da parte del Collegio, le modalità e i tempi per i pagamenti, le eventuali decurtazioni sui compensi dovute a ritardi, il foro competente, etc..

L'esito dell'incontro dovrà essere contenuto in un verbale, che dovrà essere firmato da Stazione Appaltante e dall'impresa.

A seguito dell'aggiudicazione efficace, la Stazione Appaltante procede all'approvazione con decreto del testo dell'avviso, del disciplinare d'incarico e alla sua pubblicazione.

Nel caso in cui ci sia l'accordo con l'Appaltatore per la nomina di tutti i membri tramite avviso si procede:

- alla selezione di un membro per la Stazione Appaltante, uno per l'Appaltatore e alla nomina del Presidente da parte dei due membri così individuati.

Nel caso in cui l'Appaltatore si muova in autonomia per la nomina del membro di parte e ci sia l'accordo soltanto per la nomina del Presidente tramite avviso, si procede:

- alla selezione di un membro per la Stazione Appaltante tramite avviso;
- all'individuazione del membro nominato dall'Appaltatore.

I due membri nominati dalle parti individuano quindi il Presidente tra soggetti che hanno partecipato all'avviso.

L'avviso dovrà essere strutturato in modo da prevedere i diversi profili professionali previsti nella composizione del Collegio dalla Stazione Appaltante e dall'Aggiudicatario, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida.

Al momento di presentazione della domanda i partecipanti devono dichiarare:

- l'insussistenza delle cause d'incompatibilità;
- il possesso dei requisiti di moralità e onorabilità;
- il possesso dei requisiti di competenza e professionalità.

## **7. CONTROLLI**

I controlli sulle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza, professionalità e moralità rese dai soggetti che hanno presentato domanda saranno svolti prima della nomina dal dirigente responsabile del contratto.

## **8. INSEDIAMENTO**

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

Il dirigente responsabile del contratto con decreto formalizza la nomina del Collegio Consultivo tecnico, dando atto dei controlli eseguiti e assumendo i relativi impegni di spesa per la parte di propria competenza.

Il Disciplinare di incarico dei Componenti dovrà essere sottoscritto quindi dalla Stazione Appaltante, dall'Appaltatore e dai membri del Collegio.

Entro i successivi 15 giorni deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza del Responsabile Unico del Progetto e del rappresentante dell'operatore economico affidatario, che sono tenuti a rendere a verbale la dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. In quella sede, oltre a quanto previsto al punto 3.1.3. delle Linee Guida MIMS, il CCT stabilisce i criteri per la determinazione della natura dei quesiti, l'eventuale istituzione della segreteria, la modalità di svolgimento delle riunioni, degli eventuali sopralluoghi, la procedura per assicurare il contraddittorio tra le parti e se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Il Responsabile Unico del Progetto consegna al Collegio tutta la documentazione inerente al contratto.

## **9. MODALITA' OPERATIVE**

Il RUP o l'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, o entrambe le parti congiuntamente, trasmettono tramite pec il quesito da sottoporre al Collegio Consultivo tecnico specificando nell'oggetto se si tratti dell'espressione di pareri obbligatori ai sensi dell'art.216 commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 36/2023. Nella stessa comunicazione vengono specificati i termini per l'espressione del Collegio: 15 giorni o 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie.

Il Collegio Consultivo tecnico entro 2 giorni dalla presentazione del quesito, avanza richiesta al RUP dell'eventuale documentazione aggiuntiva relativa al contratto che non sia stata prodotta e che risulti necessaria per la formulazione del parere/determinazione. Il RUP entro 5 giorni dall'istanza dovrà fornire al Collegio la documentazione mancante. Da questo momento decorrono i termini per la formulazione del parere/determinazione. Nel caso in cui siano stati formulati dalle parti più quesiti distinti su una medesima questione le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che può essere eventualmente integrata nei successivi quindici giorni.

Il Collegio Consultivo tecnico può operare con le modalità indicate all'articolo 4 delle linee guida. Di ogni riunione il CCT redige apposito verbale.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione/parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione della tipologia del quesito (tecnica o giuridica), del livello di proporzionalità del quesito e del relativo compenso. Al resoconto sono allegati tutti i verbali degli incontri effettuati.

Il dirigente responsabile del contratto, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto.

## **10. RITARDI**

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione dei pareri è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni/pareri espressi da 1 a 15 gg di ritardo rispetto al termine assegnato per l'espressione di parere/determinazione;
- 1/5 in caso di determinazioni/pareri espressi da 16 a 30 gg di ritardo rispetto al termine assegnato per l'espressione di parere/determinazione;
- 1/3 in caso di determinazioni/pareri espressi oltre 30 gg dal termine assegnato per l'espressione di parere/determinazione.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione/parere i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.